

Circolare n. 3/2006

Roma, 26 maggio 2006

**Oggetto:** Disposizioni in materia di antiriciclaggio

**SOMMARIO:** 1. - I soggetti obbligati 2. - Gli adempimenti 3. - Le comunicazioni delle infrazioni al divieto di circolazione del contante 4. - Le sanzioni

# STUDIO TRIBUTARIO CELLI

Con la presente circolare intendiamo informarVi dei principali novità in materia di antiriciclaggio alla luce dei decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze del 3 febbraio 2006, n. 141, n. 142 e n. 143.

Il presente lavoro ha carattere meramente informativo e non costituisce un parere.

§§§

## 1. - I soggetti obbligati

Per effetto dei provvedimenti di cui sopra sono stati stabiliti, individuati ed ampliati gli obbligati agli adempimenti antiriciclaggio. Tra questi vi rientrano:

1. gli intermediari abilitati (banche, poste, SIM, SGR, SICAV, assicurazioni, agenti di cambio, società fiduciarie ...);
2. le società di revisione;
3. i professionisti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti e del lavoro e nel registro dei revisori contabili;
4. i notai e gli avvocati quanto, in nome o per conto dei propri clienti compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
  - il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
  - la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
  - l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
  - l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
  - la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe;
5. gli agenti immobiliari;
6. i commercianti di oggetti di valore elevato, quali pietre o metalli preziosi o opere d'arte, case d'aste;
7. case da gioco.

## 2. - Gli adempimenti antiriciclaggio

Gli adempimenti antiriciclaggio prevedono:

1. identificazione del cliente al momento dell'accettazione dell'incarico (o all'inizio della prestazione). Il professionista deve identificare il cliente qualora la prestazione professionale comporti o possa comportare la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, di beni o utilità d'importo, anche frazionato, superiore ad euro 12.500,00 (escluso il compenso al professionista). Il cliente deve essere identificato anche per attività formalmente frazionate, ma in realtà parte di un'operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore ad euro 12.500,00 e che siano poste in essere nel tempo richiesto per l'esecuzione del medesimo incarico. L'identificazione può essere diretta (alla presenza del cliente), indiretta (l'identificazione è stata eseguita in precedenza: le informazioni risultano da atti pubblici, dichiarazioni di un altro professionista ...), a distanza (nel caso per esempio di attestazione da parte degli intermediari abilitati, da enti

## STUDIO TRIBUTARIO CELLI

crediti o enti finanziari della EU ...). I dati da acquisire nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche sono la denominazione della società, la sede legale ed il codice fiscale. L'identificazione è sempre obbligatoria quando il valore non è determinato o non è quantificabile;

2. registrazione e conservazione delle informazioni relative all'operazione. Il professionista è tenuto a registrare (non oltre il trentesimo giorno dal compimento dell'identificazione) i dati identificativi del cliente e della persona per conto del quale opera, l'attività lavorativa del cliente e della persona per conto della quale opera, la data di identificazione, la descrizione della prestazione professionale, ed il valore oggetto della prestazione (se conosciuto). Per le prestazioni professionali consistenti nella tenuta della contabilità, di paghe e contributi, nella revisione contabile e nell'esecuzione di adempimenti in materia di lavoro è oggetto di registrazione solo il conferimento dell'incarico.

Le informazioni acquisite sono conservate in un archivio unico per ogni professionista o società di revisione. L'archivio può essere tenuto in forma cartacea o a mezzo di strumenti informatici.

3. segnalazione all'Ufficio Italiano cambi delle operazioni sospette. Il professionista ha l'obbligo di segnalare senza ritardo appena ne è venuto a conoscenza elementi che fanno sospettare la provenienza del denaro, beni o utilità oggetto dell'operazione da un delitto non colposo che può essere il presupposto del reato di riciclaggio (secondo l'art. 648-bis, del codice penale compie un atto di riciclaggio chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa). E' considerata sospetta l'operazione che per caratteristiche oggettive o per caratteristiche soggettive del cliente induca il professionista a sospettare che denaro o beni possano provenire dai delitti previsti dall'art. 648-bis del codice penale.

Il professionista è tenuto a valutare l'operazione sulla base di tutti gli elementi a propria disposizione, forniti dal cliente nel corso del rapporto utilizzando anche i dati contenuti nell'archivio antiriciclaggio. Gli indicatori non costituiscono un riferimento di per se sufficiente per l'individuazione delle operazioni sospette. La ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori non comporta, cioè l'automatica segnalazione dell'operazione all'UIC. Possono costituire degli indicatori di anomalia i seguenti esempi:

- il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete tali da manifestare l'intento di occultare notizie essenziali soprattutto se riguardanti gli effettivi beneficiari della prestazione;
- i clienti richiedono di effettuare sul conto del professionista operazioni di ricezione e/o trasferimento di fondi da parte ovvero a favore di controparti domiciliate nei cosiddetti paradisi fiscali;
- il cliente richiede di effettuare operazioni a valori palesemente diversi da quelli di mercato;
- il cliente chiede di frazionare in modo ingiustificato le operazioni;
- il cliente chiede di realizzare operazioni incongrue rispetto alle finalità;

Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non si applicano per le informazioni

## STUDIO TRIBUTARIO CELLI

ricevute dal cliente o ottenute riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa anche la consulenza sull'eventualità di intentare o di evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante e dopo il procedimento.

### **3. - Le comunicazioni delle infrazioni al divieto di circolazione del contante**

I professionisti, insieme con gli intermediari, sono tenuti anche all'obbligo di comunicazione delle infrazioni al divieto del contante e dei titoli al portatore di cui all'art. 1, L. n. 197/1991 (legge antiriciclaggio). Si tratta questo di un adempimento che non deve essere confuso con quello relativo alle operazioni sospette.

Infatti, l'art. 1, L. n. 191/1991 stabilisce il divieto di trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore di titoli al portatore in euro in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore è superiore ad euro 12.500,00. I vaglia postali e cambiali e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori ad euro 12.500,00 devono recare l'indicazione del nome e/o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il saldo dei libretti al portatore non deve essere superiore ad euro 12.500,00.

I professionisti devono comunicare eventuali infrazioni di cui abbiano conoscenza, nell'esercizio di funzioni privatistiche (in particolare nella tenuta della contabilità per conto di clienti e comunque nel normale esercizio di mandati) quanto nello svolgimento di incarichi di rilevanza pubblicistica (per esempio esercitando funzioni di curatore fallimentare o di consulenza tecnica). Tuttavia, la comunicazione non implica alcuna valutazione del professionista circa l'anomalia dell'operazione relativa.

Se dovessero ricorrere i presupposti la comunicazione potrà essere compiuta in parallelo alla segnalazione di operazione sospetta di cui al Decreto n. 141/2006. Diverse sono però le autorità alle quali andrà inviata la comunicazione in quanto la segnalazione di operazioni sospette andrà presentata all'ufficio italiano cambi, mentre la comunicazione delle effrazioni di cui all'art. 1 della legge antiriciclaggio andrà presentata al Ministero dell'Economia e delle finanze.

### **4. - Le sanzioni**

Le infrazioni ai precetti di limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore entro la soglia dei 12.500,00 euro sono oggi punite con la sanzione pecuniaria dall'1 al 40% dell'importo trasferito. L'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa dal 5% fino alla metà del valore dell'operazione, sempre che il fatto non costituisca reato.

I soggetti obbligati alla segnalazione delle operazioni sospette ed a riferire delle infrazioni alle norme sulla circolazione del contante e dei titoli al portatore ove non provvedano entro 30 giorni a fare le prescritte comunicazioni sono passibili di una sanzione amministrativa dal 3 al

# STUDIO TRIBUTARIO CELLI

30% della transazione irregolare.

Inoltre, per chi viola gli obblighi informativi e di segnalazione all'ufficio italiano cambi previsti dalla legge antiriciclaggio è stata introdotta una sanzione amministrativa da 500,00 a 25.000,00 euro. Il mancato rispetto dei provvedimenti di sospensione delle operazioni anomale segnalate dagli intermediari è punito con la richiesta di pagamento di una somma da 5.000,00 a 200.000,00 euro.

## **5. - L'entrata in vigore**

Gli obblighi di identificazione e di acquisizione, registrazione e conservazione si applicano alle attività professionali per le quali è stato conferito l'incarico dal cliente dopo il 22 aprile 2006.

§§§

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si rendesse opportuno, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Studio Tributario Celli